



SENTENZA - 252/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dr. Giuseppe Vella **Primo referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23932** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 65757, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno per conto del Comune di Urbino, da parte dell'agente contabile **Verna Antonio** (C.F. VRNNTN48S15G141K), in qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "**Agriturismo Sant'Antonio**", per l'esercizio finanziario **2021**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, con l'assistenza della segretaria dr.ssa Francesca Storari, il relatore dr. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile Verna Antonio.

FATTO E DIRITTO

	I. In base alla vigente normativa, gli agenti contabili che incassano le	
	imposte di soggiorno sono tenuti a rendere il conto giudiziale all’Ente	
	nel cui territorio esercitano le attività ricettive.	
	Il Comune di Urbino con nota del 20/9/2023 ha segnalato che l’agente	
	contabile Verna Antonio, gestore dell’agriturismo “Sant’Antonio”,	
	aveva omesso, relativamente agli anni 2020 e 2021, la presentazione	
	sia del modello 21 sia della dichiarazione annuale, prevista dall’art. 5	
	del Regolamento sulle imposte di soggiorno, approvato con	
	deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/4/2015 e ss.mm.	
	II. A seguito d’istanza della Procura regionale, veniva, quindi, aperto	
	il giudizio per resa di conto n. 23579.	
	III. Con decreto f.u. n. 29/2024 del 14/2/2024 il Giudice designato	
	assegnava all’agente contabile il termine di 90 giorni per la	
	presentazione all’Amministrazione dei conti giudiziali per gli anni	
	2020 e 2021.	
	IV. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito, il Giudice	
	designato disponeva la compilazione d’ufficio dei conti, a spese	
	dell’agente contabile, assegnando al Comune di Urbino un termine di	
	4 mesi, e contestualmente condannava l’agente contabile Verna al	
	pagamento di € 300,00, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore dello	
	Stato.	
	V. Con nota del 25/11/2024 il Comune di Urbino trasmetteva la	
	delega del Segretario comunale alla funzionaria responsabile del	
	Settore Tributi, dr.ssa Daniela Feduzzi, per la compilazione d’ufficio	
	del modello 21.	
	2	

	Seguiva il deposito da parte del Comune di Urbino del conto compilato d'ufficio per l'anno 2021.	
	VI. Con decreto f.u. 6/2025 del 28 febbraio 2025 veniva disposta la definizione del giudizio per resa di conto, con contestuale trasmissione del fascicolo al magistrato designato dal Presidente della Sezione per l'esame del conto così acquisito.	
	VII. Con la relazione n. 358/2025 il magistrato istruttore ha evidenziato che dall'esame del conto è emerso quanto segue:	
	A) il conto è stato compilato d'ufficio utilizzando il modello 21, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996;	
	B) essendo stato compilato d'ufficio, il conto è stato firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Tributi del Comune di Urbino, dr.ssa Daniela Feduzzi, giusta delega del 25/11/2024 del Segretario generale dell'Ente;	
	C) non disponendo della dichiarazione annuale sulla riscossione dell'imposta di soggiorno, che il gestore della struttura ricettiva "Agriturismo Sant'Antonio" aveva omesso di trasmettere, né di ulteriori elementi informativi in ordine all'avvenuta riscossione del tributo, il funzionario comunale aveva redatto il mod. 21 con entrambe le sezioni (riscossioni e versamenti) indicanti un importo pari a "zero".	
	Il magistrato istruttore ha, inoltre, riferito che l'agente contabile Verna non ha ancora ottemperato al versamento in favore dello Stato della sanzione pecuniaria di € 300,00, che gli era stata irrogata con decreto f.u. n. 147/2024 del 5 settembre 2024.	
	3	

	Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sottolineato che:	
	Verna Antonio, in qualità di titolare della struttura ricettiva	
	“Agriturismo Sant’Antonio”, non ha mai presentato al Comune di	
	Urbino alcun conto giudiziale per l’anno 2021, nonostante le	
	intimazioni che gli sono state rivolte;	
	tuttavia, da ricerche eseguite sui siti internet è emerso che tale	
	struttura ricettiva era ed è ancora attiva, esercitando attività di	
	ospitalità e di ristorazione;	
	in tale contesto, sono stati acquisiti i dati inseriti nel portale	
	“Alloggiati Web”, da cui si desumono per l’esercizio finanziario 2021	
	n. 1226 pernottamenti imponibili in tale agriturismo;	
	considerato che la tariffa giornaliera per ogni pernottamento presso	
	gli agriturismi ubicati nel Comune di Urbino era pari nel 2021 ad €	
	1,50 per persona, ne deriva uno scostamento tra l’ammontare (€ 0,00)	
	delle imposte di soggiorno indicato nel modello 21, compilato	
	d’ufficio, e quello (€ 1.839,00) che è stato ricostruito in maniera	
	analitico-induttiva, sulla base dei dati delle presenze inseriti nel	
	portale “Alloggiati Web”;	
	una più puntuale contabilizzazione non è stata possibile, a causa della	
	condotta inadempiente ed assolutamente non collaborativa tenuta	
	dall’agente contabile Verna Antonio, sia nell’ambito del giudizio per	
	resa di conto sia successivamente.	
	VIII. Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio	
	di pronunciarsi sulle suddette criticità, determinati il mancato	
	discarico e la condanna dell’agente contabile Verna: al pagamento in	
	4	

favore del Comune di Urbino dell'importo di € 1.839,00, da maggiorarsi di interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni pecuniarie, a causa dell'omesso riversamento delle imposte di soggiorno per l'anno 2021; al versamento in favore dello Stato della sanzione di € 300,00, per effetto dell'inottemperanza al decreto con cui era stata ordinata da questa Corte la compilazione dei conti giudiziali per le annualità 2020 e 2021.

IX. All'odierna udienza, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'irregolarità del conto, con conseguenti statuizioni di condanna a carico dell'agente contabile Verna Antonio.

X. Il Collegio rileva che, dal complessivo esame della documentazione acquisita al fascicolo e dai calcoli effettuati nella relazione del magistrato istruttore, sia pure sulla scorta di una ricostruzione di tipo analitico-induttiva, basata sui dati dei pernottamenti inseriti nel portale "Alloggiati Web" per l'anno 2021, si desume il mancato riversamento da parte dell'agente contabile Verna della somma di € 1.839,00, di cui non risulta fornita al Collegio alcuna valida giustificazione, anche in ragione del mancato deposito di memoria difensiva da parte del Verna.

Pertanto, non può procedersi al discarico del conto giudiziale n. 65757, con conseguente condanna dell'agente contabile Verna Antonio, in qualità di gestore della struttura ricettiva "Agriturismo Sant'Antonio" per l'anno 2021, al pagamento in favore del Comune di Urbino di € 1.839,00, pari alle somme non riversate a titolo di imposte di soggiorno, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con

	decorrenza dall'omesso versamento e sino alla data di pubblicazione	
	della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno	
	calcolati gli interessi legali da tale ultima data e sino all'effettivo	
	soddisfo.	
	Il medesimo Verna Antonio è, altresì, tenuto al pagamento di € 300,00,	
	a titolo di sanzione pecuniaria, che è già stata irrogata a suo carico con	
	il richiamato decreto f.u. n. 147/2024, per l'omessa ottemperanza	
	all'ordine di rendere i conti giudiziali per le annualità 2020 e 2021,	
	somma che a tutt'oggi non risulta versata.	
	Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara irregolare il conto giudiziale n. 65757 e, per l'effetto,	
	condanna l'agente contabile Verna Antonio , in qualità di gestore della	
	struttura ricettiva "Agriturismo Sant'Antonio", al pagamento in	
	favore del Comune di Urbino di € 1.839,00 , pari alle imposte di	
	soggiorno non riversate per l'anno 2021 , importo da maggiorarsi di	
	rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'omesso versamento e	
	sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma	
	così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima	
	data e sino all'effettivo soddisfo.	
	Il Verna è, altresì, tenuto al pagamento in favore dello Stato della	
	somma di € 300,00, a titolo di sanzione pecuniaria, che è già stata	
	irrogata a suo carico con il decreto f.u. n. 147/2024, emesso dal	
	6	

Giudice designato di questa Corte in data 5/9/2024, per l'omessa ottemperanza all'ordine di rendere i conti giudiziali per le annualità 2020 e 2021.

L'agente contabile è, infine, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 25/11/2025
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
(f.to digitalmente)